

Statuto dell'Associazione Pro Lego

Nome e sede	Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata "Associazione Pro Lego" (in seguito associazione) con sede a Mergoscia
Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)	Art. 2 ¹ Lo scopo dell'associazione è di mantenere vitale, valorizzare e proteggere la zona dei Monti di Lego, favorendone lo sviluppo in modo da renderla più apprezzata.
Statuto associativo	Art. 3 ¹ Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto dell'associazione (in seguito statuto). ² Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale dell'associazione.
Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)	Art. 4 ¹ I proventi dell'associazione sono costituiti: a) Dalle tasse sociali annue; b) Dalle donazioni di privati, dai sussidi da enti pubblici e privati; c) Dal ricavo di manifestazioni (feste, tombole, ecc.) organizzate dall'associazione o da eventuali altri ricavi derivanti dall'attività dell'associazione; d) Dagli affitti per la locazione dei rustici di proprietà dell'associazione. ² La tassa annuale sarà prelevata entro il primo trimestre di ogni anno.
Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)	Art. 5 ¹ Ogni persona fisica, di età superiore ai 18 anni, e ogni persona giuridica che pagano la tassa associativa annuale approvata dall'assemblea, diventano soci dell'associazione.
Cessazione dell'appartenenza	Art. 6 ¹ L'appartenenza cessa: - nel caso di persone fisiche mediante dimissione o decesso; - nel caso di persone giuridiche mediante dimissione o scioglimento della società; - con il mancato pagamento della tassa annuale; - in caso di esclusione (art. 7 cpv. 2).
Dimissioni ed esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)	Art. 7 ¹ Le dimissioni di un socio sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato. ² In caso di motivi gravi un socio può venir escluso dall'associazione. Il Comitato decide sull'esclusione di un socio. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.
Organi dell'associazione (art. 64 CC)	Art. 8 Gli organi dell'associazione sono: - l'Assemblea sociale (art. 64 CC) - il Comitato (art. 69 CC) - l'Ufficio di revisione.

L'Assemblea sociale	Art. 9	L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale.
Convocazione	Art. 10	<p>¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato.</p> <p>²L'Assemblea sociale si riunisce una volta l'anno entro il primo trimestre seguente la chiusura dell'anno sociale.</p> <p>³La convocazione deve essere diramata nei modi previsti dal presente Statuto.</p> <p>⁴Un'assemblea sociale straordinaria può aver luogo in ogni tempo qualora il Comitato lo ritenga necessario o quando un quinto dei soci ne faccia richiesta motivata per iscritto al Comitato. Anche in questi casi la convocazione avviene secondo i modi prescritti attraverso i capoversi che seguono;</p> <p>⁵L'avviso di convocazione dell'Assemblea sociale deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC) ed essere trasmesso ai soci nella forma scritta almeno 21 giorni prima del convegno.</p> <p>⁶I soci possono essere invitati all'Assemblea sociale attraverso comunicazioni di posta elettronica, previa richiesta al Comitato.</p>
Compiti	Art. 11	<p>L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):</p> <ul style="list-style-type: none">- elegge o revoca il Comitato e il suo Presidente nonché l'Ufficio di revisione e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);- elabora e modifica gli statuti dell'associazione (art. 60 cpv. 2 CC);- approva la contabilità dell'anno precedente (consuntivo);- decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificamente demandato ad un altro organo;- approva l'ammontare della tassa annuale proposto dal Comitato;- decide in merito alla vendita dei rustici (art. 12).
Vendita dei rustici	Art. 12	<p>¹Per la vendita dei rustici di proprietà dell'associazione, il Comitato convoca un'Assemblea straordinaria. Per poter deliberare validamente, dovranno essere presenti all'Assemblea almeno i due terzi dei soci.</p> <p>²Qualora il quorum richiesto di 2/3 non venisse raggiunto, il Comitato potrà convocare una seconda Assemblea, entro due mesi dalla prima, che deciderà indipendentemente dal numero dei soci presenti.</p>
Diritto di voto e maggioranza (art. 67 B CC)	Art. 13	<p>¹In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; tutte le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).</p> <p>Per la vendita dei rustici di proprietà dell'Associazione e per la modifica del presente statuto è necessaria la partecipazione all'Assemblea di almeno 2/3 dei soci.</p> <p>²L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.</p> <p>³Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità per i Monti di Lego.</p>

Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CC)	Art. 14 Nelle risoluzioni dell'Assemblea sociale concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'associazione ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea diretta, il socio è escluso dal diritto di voto.
Comitato (art. 69 CC)	Art. 15 Il Comitato può essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 7. L'Assemblea può decidere di eleggere un membro subentrante che entrerà in carica automaticamente in caso di dimissioni o di decesso di un membro.
Nomina e durata in carica	Art. 16 Il Comitato è nominato nel corso dell'Assemblea costitutiva e seguenti. Lo stesso rimane in carica per una durata di tre anni. Il Comitato è rieleggibile.
Requisiti di nomina	Art. 17 Del Comitato possono far parte tutti i soci dell'associazione aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.
Compiti	Art. 18 1Il Comitato rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima. 2I membri del comitato hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni e di collaborare nel migliore dei modi all'opera sociale. 3Il Comitato fissa ogni anno il programma di lavoro.
Convocazione e compiti	Art. 19 1Il Comitato nomina al suo interno un Vice Presidente, un Cassiere ed un Segretario. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente. 3Il Comitato decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione. 4In caso di parità decide il voto del Presidente. 5Delle risoluzioni è tenuta traccia scritta. 6Il Segretario tiene verbale delle riunioni di comitato e dell'assemblee, mantiene aggiornato l'elenco dei soci e accudisce regolarmente alla corrispondenza. 7Il Cassiere provvede alle registrazioni contabili, custodisce gli oggetti di valore, riscuote le tasse sociali ed effettua i pagamenti. 8La carica di Segretario e Cassiere può essere abbinata ed il Comitato potrà stabilire un'eventuale ricompensa. 9Il Presidente veglia sul buon andamento dell'associazione, dirige l'amministrazione, convoca e dirige le riunioni del Comitato e le assemblee. 10Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle sue incombenze e lo sostituisce in sua assenza. 11I membri del Comitato prestano la loro opera gratuitamente. Le spese di trasferte e di cancelleria per oggetti concernenti gli interessi della Pro Lego verranno rimborsate.
Firma	Art. 20 L'associazione è vincolata nei confronti di terzi dalla firma collettiva del Presidente con un membro del Comitato.
Responsabilità (art. 75a CC)	Art. 21 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio

della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Ufficio di revisione

Art. 22 L'Ufficio di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato e che possono anche non essere soci, che sono rieleggibili. Il mandato dell'Ufficio di revisione dura tre anni. Esso ha il compito di presentare all'Assemblea ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea che segue.

Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Art. 23 Lo scioglimento può essere approvato dall'Assemblea sociale in ogni tempo. A tale scopo va convocata un'Assemblea straordinaria alla quale dovranno essere presenti almeno i 2/3 dei soci.

Dopo lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa va custodito da una Fiduciaria, appositamente nominata dall'Assemblea straordinaria per lo scioglimento, fintanto che non sarà costituita un'altra associazione consimile.

Con lo scioglimento dell'Associazione l'Assemblea sociale straordinaria decide anche a chi verrà devoluto tutto il patrimonio della Pro Lego, qualora entro tre anni dallo scioglimento non sarà costituita un'altra associazione consimile con identici scopi. In ogni caso, passati i tre anni, dovrà essere devoluto ad una o più associazioni caritative o educative senza scopo di lucro con sede in Ticino.

Revisione degli statui

Art. 24 Con la convocazione dell'Assemblea verrà comunicata ai soci la revisione degli Statuti proposta. La revisione può essere proposta direttamente dal Comitato o da un quinto dei soci, in questo caso con motivazione scritta.

L'Assemblea può incaricare il Comitato o una commissione speciale dello studio e redazione dei cambiamenti proposti che verranno poi sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Altre norme applicabili

Art. 25 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (artt. 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 26 Il presente statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea del ...

(Data)